



17.10.2016

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Relatore per parere: Eva Kaili

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno è un elemento essenziale per garantire che clienti e operatori commerciali possano effettuare transazioni commerciali senza dover subire discriminazioni ingiustificate.

In quanto regolamento, imporrà obblighi vincolanti agli operatori commerciali a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in modo da consentire ai clienti di avere accesso ai prodotti e di acquistarli, prevenendo gli effetti delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza o di stabilimento, oppure sul servizio di pagamento. L'obiettivo del regolamento è quello di eliminare gli ostacoli ingiustificati al commercio elettronico e quindi consentire un decisivo passo avanti verso il completamento del mercato unico digitale.

Oltre a eliminare gli ostacoli che sono fonte di discriminazioni ingiustificate, il regolamento chiarisce che le imprese non sono obbligate a svolgere le loro attività in tutta Europa. Il regolamento riconosce la necessità di chiarimenti riguardo all'obbligo delle imprese di effettuare consegne a clienti al di fuori del territorio in cui si svolgono le loro attività. È fondamentale evitare di aggiungere oneri supplementari per gli operatori commerciali.

Il regolamento riconosce inoltre l'importanza della creazione di un autentico mercato unico digitale per tutti i cittadini e indica la via da seguire per altre importanti riforme giuridiche che vanno realizzate, tra cui, ma non solo, la riforma del diritto d'autore, la riforma del settore audiovisivo e la riforma della fiscalità. Andrebbero seguiti gli stessi principi in modo da giungere alla creazione di un mercato unico digitale che sia favorevole agli utenti e alle imprese.

Scopo del presente parere è quello di apportare miglioramenti e inserire chiarimenti in merito a una serie di punti, elencati in appresso.

Contenuto e campo di applicazione del regolamento

Il campo di applicazione del regolamento è allineato a quello della direttiva 2006/123/CE, in modo da garantire continuità e certezza giuridiche per gli operatori e i consumatori. Ciò significa, tra l'altro, che i servizi di interesse generale non economici, i servizi di trasporto, i servizi audiovisivi, il gioco d'azzardo, i servizi sanitari e alcuni servizi sociali sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Per quanto riguarda il materiale protetto dal diritto d'autore e i contenuti audiovisivi, è importante far sì che siano realizzate le rispettive riforme prima di valutare se una potenziale inclusione possa avere effetti positivi per i consumatori e i settori simili.

Accesso alle interfacce online

La prevenzione dell'accesso alle interfacce online e il reindirizzamento del cliente sono considerate pratiche che provocano frustrazione ai clienti e la proposta di regolamento affronta la questione, garantendo che i clienti siano in grado di accedere all'interfaccia di loro gradimento in ogni momento, a prescindere dalla loro ubicazione geografica.

Discriminazione dei clienti basata sulla residenza

È vietato applicare termini e condizioni generali diversi ai clienti come conseguenza di una discriminazione basata sulla residenza. Il rispetto delle disposizioni del regolamento non dovrebbe tuttavia essere considerato una restrizione che impedisce agli operatori economici di sviluppare le loro attività in diversi Stati membri con offerte mirate e termini e condizioni differenti, purché un cliente straniero abbia la possibilità di accedere ai prodotti o ai servizi con gli stessi diritti e obblighi contrattuali applicabili alle operazioni nazionali. Inoltre, il rispetto del regolamento non comporta l'obbligo di provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni, né l'obbligo di accettare di ritirare tali beni dal paese di stabilimento o di residenza del cliente.

Discriminazione fondata sul pagamento

Le disposizioni del presente regolamento prevedono che gli operatori economici non possano respingere o attuare altri tipi di discriminazioni in materia di strumenti di pagamento. Più in dettaglio e per quanto riguarda gli strumenti di pagamento basati su carta, se un determinato marchio e una determinata categoria di pagamento sono accettati, il commerciante è tenuto ad accettare la stessa marca e la stessa categoria, indipendentemente dal paese di origine del metodo di pagamento in questione. Tale disposizione non obbliga i commercianti ad accettare tutti gli strumenti di pagamento basati su carta.

Applicazione e assistenza ai clienti

Si propone che gli Stati membri designino organismi incaricati di garantire l'effettiva applicazione del regolamento e che tali organismi abbiano altresì il compito di assistere i clienti in caso di necessità.

Revisione del regolamento

La prima valutazione rivestirà grande importanza, in quanto la Commissione europea dovrebbe valutare il campo di applicazione e l'attuazione della proposta, tenendo conto delle evoluzioni giuridiche in materia di diritto d'autore, fiscalità, servizi audiovisivi e portabilità dei contenuti online.

Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere da 6 mesi dopo la data di pubblicazione, il che consentirà ai clienti di beneficiare dell'eliminazione degli ostacoli che causano una discriminazione ingiustificata.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli, **di vario tipo e sotto varie forme**, incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Emendamento

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia **di prodotti e servizi** e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di

Emendamento

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. ***Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi tanto agli operatori quanto ai fornitori di servizi, e tanto ai beni quanto ai servizi.***

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento mira a rafforzare e chiarire l'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE. Non va interpretato come un atto giuridico che sostituisce la suddetta direttiva, né per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, in merito al quale il presente regolamento rispetta gli stessi principi, né per quanto riguarda gli

effetti, dato che l'applicazione della direttiva 2006/123/CE è indipendente e complementare rispetto all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso. ***L'inclusione di ulteriori criteri di differenziazione che possono produrre disparità di trattamento ingiustificate, come risultato di nuovi sviluppi tecnologici, sarà valutata nel contesto delle future valutazioni del presente regolamento.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) A norma del considerando 29 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, la questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line".

^{1 bis} Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto

dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento ***e dovrebbero, pertanto, essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento stesso.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Sia i consumatori che le imprese devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere consentire ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza.

Emendamento

(12) Sia i consumatori che le imprese devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, ***la locazione commerciale o la trasformazione e la lavorazione dei beni acquistati***, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere consentire ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e ad aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

Emendamento

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e ad aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori, ***compresi gli intermediari e gli operatori di interfacce online finalizzate all'accesso***, non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, ***senza però limitarsi a esse***, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il

Emendamento

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il

puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, ***oppure per motivi connessi al pagamento***, non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali, ***ricevendo lo stesso trattamento***, alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali

Emendamento

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali

protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio²⁶.

protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio²⁶. ***Eventuali differenze nel prezzo finale, che potrebbero verificarsi come conseguenza dell'applicazione di diverse aliquote IVA conformemente alla normativa applicabile nel luogo di consumo, non dovrebbero comportare l'applicazione di differenti condizioni di accesso.***

²⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

²⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Il divieto di discriminazione in tali situazioni non dovrebbe tuttavia essere considerato una limitazione del diritto degli operatori di sviluppare la loro strategia commerciale rivolgendo le loro attività verso uno Stato membro diverso o determinati gruppi di clienti e ricorrendo a offerte mirate e a termini e condizioni differenti, tra cui interfacce online specifiche per paese o per regione. Cionondimeno, allorché un cliente

straniero cerca di accedere a tali interfacce online e offerte mirate, conformemente a una serie di termini e condizioni particolari, tale cliente dovrebbe beneficiare degli stessi diritti contrattuali ed essere soggetto agli stessi obblighi applicabili alle operazioni nazionali. A norma del presente regolamento, dovrebbe essere possibile introdurre limitazioni territoriali alla fornitura di servizi post-vendita derivanti da termini e condizioni accettati dal cliente, conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale adottata in virtù del diritto dell'Unione. Il rispetto del presente regolamento non dovrebbe comportare l'obbligo per gli operatori di provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni, né l'obbligo di ritirare tali beni dal paese di stabilimento o di residenza del cliente.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare, ***compresi i marchi di pagamento***. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per

Emendamento

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare. ***A norma del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}, gli operatori che accettano uno strumento di pagamento basato su carta di un marchio e di una categoria specifici non sono in alcun modo obbligati ad accettare strumenti di pagamento basati su carta della stessa categoria ma di diverso marchio, oppure dello stesso marchio ma di diversa categoria.*** Tuttavia, una volta effettuata la

motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro.

scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. **La Commissione europea dovrebbe valutare il ricorso a incentivi per promuovere l'uso di servizi di pagamento europei.** Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro. **Gli operatori dovrebbero mantenere la facoltà di addebitare spese per l'uso di uno strumento di pagamento. Tuttavia, tale facoltà dovrebbe essere soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366^{1 quater}.**

^{1 bis} Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

^{1 ter} Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

1^o quater **Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).**

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Qualora un governo, una banca centrale o un altro organo di regolamentazione adottino provvedimenti intesi a limitare il flusso di capitale in entrata e in uscita dall'economia di uno Stato membro, quali ad esempio limitazioni relative ai capitali, il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi conformemente al diritto dell'Unione, alla legislazione nazionale applicabile e alle relative limitazioni imposte a norma del diritto dell'Unione. Pertanto, dovrebbe essere vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta sulla base di fattori quali la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) I dati generati dal commercio elettronico e dalle operazioni online dovrebbero essere conformi al quadro legislativo relativo al traffico e all'ubicazione, alla conservazione, alla protezione e all'analisi dei dati, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione. Le reti e i sistemi informativi dovrebbero funzionare conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, garantendo la massima sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) I **consumatori** dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.

(28) I **clienti** dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Considerando 29***Testo della Commissione*

(29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. La prima valutazione *dovrà* concentrarsi in particolare sull'eventuale estensione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Emendamento

(29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. La prima valutazione *dovrebbe essere effettuata in vista del conseguimento degli obiettivi del mercato unico digitale quali indicati nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI)). Nella relazione di valutazione del presente regolamento, la Commissione europea dovrebbe prendere atto, fra l'altro, delle evoluzioni giuridiche in materia di diritto d'autore, fiscalità, servizi audiovisivi e portabilità dei contenuti online, in modo da stabilire se sia necessario modificare il campo di applicazione del regolamento. La valutazione dovrebbe* concentrarsi in particolare sull'eventuale estensione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Articolo 1 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

Emendamento

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti *e definendo, fra l'altro, le situazioni in cui un trattamento differente, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE, non potrà in alcuna circostanza essere giustificato.*

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento si applicano *le definizioni* di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, all'articolo 2, paragrafi 10, 20 e 30 del regolamento (UE) n. 2015/751 *del Parlamento europeo e del Consiglio*³² e all'articolo 4, paragrafi 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366.

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano *la definizione di "servizi prestati tramite mezzi elettronici"* di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, *le definizioni di "commissione interbancaria", "strumento di pagamento basato su carta", "marchio di pagamento", "carta di debito", "carta di credito" e "carta prepagata" quali enunciate, rispettivamente,* all'articolo 2, paragrafi 10, 20, 30, 33, 34 e 35 del regolamento (UE) 2015/751 e *le definizioni di "operazione di pagamento", "pagatore", "prestatore di servizi di pagamento", "conto di pagamento", "strumento di pagamento", "addebito diretto", "bonifico" e "autenticazione forte del cliente" quali enunciate, rispettivamente,* all'articolo 4, paragrafi 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 e 30 della direttiva (UE) 2015/2366.

³² *Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).*

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) “cliente”: un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, ***a scopo diverso dalla rivendita;***

Emendamento

(c) “cliente”: un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, ***unicamente a fini di utilizzo finale da parte di quel consumatore o di quell'impresa;***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori non possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione **originale** dell'interfaccia online deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

Emendamento

In caso di reindirizzamento con l'esplicito consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online **cui il cliente desiderava accedere inizialmente** deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco **dell'interfaccia online**, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 3, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione **ai clienti interessati**. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Or. en

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla

Emendamento

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle *seguenti* situazioni:

nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni *in cui il cliente intende*:

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'operatore vende* beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente non viene effettuata da o per conto dell'operatore;

Emendamento

(a) *acquistare da un operatore* beni la cui consegna transfrontaliera nello Stato membro del cliente non viene effettuata da o per conto dell'operatore;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *l'operatore fornisce* servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti;

Emendamento

(b) *ricevere da un operatore* servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *l'operatore fornisce* servizi diversi

Emendamento

(c) *ricevere* servizi diversi da quelli di

da quelli di cui alla lettera b), *e tali servizi sono prestati al cliente nei locali dell'operatore o in un luogo fisico* in cui l'operatore esercita la sua attività, *in uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza o in cui ha la residenza o il luogo di stabilimento.*

cui alla lettera b) *da un operatore in uno Stato membro* in cui *tale* operatore esercita la sua attività *e allorché* il cliente ha la cittadinanza o ha la residenza o il luogo di stabilimento *in un altro Stato membro.*

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, nei seguenti casi:

Emendamento

1. Gli operatori non possono applicare condizioni diverse di pagamento, *nell'ambito dei metodi di pagamento elettronico, ovvero i bonifici, gli addebiti diretti o gli strumenti di pagamento basati su carta di un marchio o di una categoria specifici*, per la vendita di beni e la prestazione di servizi per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione, nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *i pagamenti vengono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento*

Emendamento

soppresso

di pagamento basato su carta all'interno dello stesso marchio di pagamento;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *il beneficiario può richiedere* l'autenticazione forte del cliente *da parte del pagatore* a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Emendamento

(b) *l'identità del pagatore o la validità dell'uso del metodo di pagamento possono essere verificate mediante* l'autenticazione forte del cliente a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) *i pagamenti* sono *effettuati* in una valuta accettata dal *beneficiario*.

Emendamento

(c) *le operazioni di pagamento* sono *effettuate* in una valuta accettata *dall'operatore*.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti

Emendamento

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti

di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012, ***purché non siano stati adottati, nelle normative nazionali degli Stati membri, divieti o limitazioni per quanto riguarda il diritto di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento a norma dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366.*** Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci .

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento ***per quanto riguarda gli operatori e i clienti. Fatti salvi gli altri meccanismi di informazione e cooperazione, i suddetti organismi sono responsabili di garantire la cooperazione transfrontaliera con gli organismi degli altri Stati membri mediante i mezzi elettronici opportuni.*** Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci .

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ove non esistano altri meccanismi di informazione e cooperazione, è fatto ricorso alle strutture esistenti. Ai fini del presente articolo, è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Assistenza ai *consumatori*

Assistenza ai *clienti*

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai **consumatori** a uno o più organismi in caso di controversia tra un **consumatore** e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. **Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito.**

Emendamento

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica **e informazioni** ai **clienti** a uno o più organismi **incaricati dell'applicazione**, in caso di controversia tra un **cliente** e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai **consumatori** un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello.

Emendamento

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai **clienti** un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 **del presente articolo** e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello. **Tali organismi hanno la responsabilità, fra l'altro, di accettare i reclami dei clienti, inoltrare i reclami agli organismi degli altri Stati membri e facilitare le comunicazioni fra clienti e operatori al fine di agevolare la risoluzione delle controversie.**

Or. en

Emendamento 40

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Entro il [data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

Emendamento

1. Entro il [data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

Or. en

Emendamento 41

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, **allo scopo di stabilire** se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato **anche** ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Emendamento

2. La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata **in vista del conseguimento degli obiettivi del mercato unico digitale quali indicati nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale" (2015/2147(INI)).** **La valutazione dovrà stabilire** in particolare, **ma non solo**, se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Or. en